

GLI ALBERI A DISTANZA NON LEGALE: COSA DICE IL CODICE CIVILE ¹

A cura di Fausto Nasi, dottore agronomo
fausto.nasi@studioagron.it

Nel caso di piante già esistenti, il problema è più complesso in quanto occorre distinguere i casi in cui si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale, da quelle in cui il diritto non è ancora stato acquisito.

Il diritto in questione è una servitù e può essere acquisito:

- a) per contratto;
- b) per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio a seguito di divisione del terreno il confine è venuto a trovarsi presso l'albero oppure il proprietario dell'albero ci ha venduto il terreno stesso confinante);
- c) per usucapione, il cui termine decorre dalla data di piantamento in quanto è da questo momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare l'acquisto del diritto per decorso del tempo (Cass. Civ., Sez. II, 18.10.2007, n. 21855).

Le problematiche relative alle piante già esistenti e poste a distanza non legale sono normate dagli articoli 894, 895 e 896 del Codice Civile.

Art. 894. – Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che siano piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti (Fig. 1).

Prima di entrare nel merito della questione, è necessario fare un distinguo a seconda che si sia acquisito o meno il diritto di tenere la pianta a distanza non legale. Nel caso in cui tale diritto non sia stato acquisito, il confinante può chiedere, in qualsiasi momento, che l'albero sia estirpato oppure ricondotto, con interventi di potatura, in una struttura definitiva tale da rientrare in una categoria inferiore.




Fig. 1 – Distanza legale (a sinistra) e non (a destra) di piante dal confine; nel caso della pianta a destra se ne può chiedere l'estirpazione.

¹ Da: Fausto Nasi, 2013, *L'albero, il diritto e la sua tutela*, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca.

Pur rimanendo valido il concetto di poter richiedere l'estirpazione di piante a distanza non legale, tale principio non è automatico; ne è dimostrazione le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito.

In particolare la norma non può trovare applicazione quando si tratta di alberature oggetto di salvaguardia; in tal caso le esigenze pubblicistiche, connesse a interessi diversi da quelli privatistici, trovano tutela nell'opportuna sede, essendo la salvaguardia di valori che trascendono la tutela del diritto dominicale estranea alla norma codicistica denunciata, perché demandata alla normativa di settore, attuativa del valore costituzionale del paesaggio (Corte Costituzionale, 06.07.2004, n. 211).

Art. 895. – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.




Fig. 2 – a) qualora l'albero muoia, questo non può essere sostituito da un altro nello stesso punto; b) qualora uno dei gelsi del filare dovesse morire, il proprietario lo può sostituire nella stessa posizione, anche se non a distanza legale.

Il diritto a tenere alberi a distanza non legale può essere usucapito con il decorso del termine ventennale, termine che decorre dalla piantumazione o dalla semina dell'albero: è infatti da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare l'acquisizione del diritto per decorso tempo.

Qualora, dopo l'acquisizione del diritto a tenere l'albero a distanza non legale, questo muoia o venga estirpato, si prospettano due casi: se l'albero non fa parte di un filare, la sua sostituzione può avvenire solo nel rispetto delle distanze legali, essendo decaduta la servitù che consentiva il mantenimento alla distanza non legale, mentre se l'albero fa parte di un filare, la sostituzione può avvenire mantenendo la distanza non legale (**Fig. 2**).

La mancanza di un titolo di acquisto della servitù (contratto dal confine, destinazione del padre di famiglia, usucapione) ha come conseguenza l'esigibilità dell'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale, trattandosi di una facoltà inerente il diritto di proprietà, e come tale imprescrittibile.

L'esenzione dei beni demaniali dall'obbligo delle distanze stabilite dall'art. 882 c.c. in tema di piantagioni, se preclude al proprietario del fondo contiguo di chiedere il taglio degli alberi, non esonera il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale dall'obbligo, impostogli dall'art. 2051 c.c., di evitare che la proprietà confinante possa subire danno a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale (Cass. Civ. 18.04.1980, n. 2555).

Il divieto riguarda la sola piantumazione di un nuovo soggetto, e non la sostituzione del soggetto morto con un pollone derivante dalla sua ceppaia, che ha il diritto di rimanere in sito in quanto derivante dal soggetto originario del diritto.




Fig. 3 – Il proprietario A può chiedere la recisione della chioma sulla sua proprietà e può recidere le radici che si addentrano sul suo fondo.

Art. 896. – Recisione di rami protesi e di radici.

*Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali (**Fig. 3**).*

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Nel normare questa particolare materia, il legislatore ha regolato il caso più comune e cioè quello in cui per recidere i rami occorre salire sull'albero, e pertanto entrare sul fondo altrui.

Ne deriva che è il proprietario dell'albero a dover provvedere al taglio scegliendo tra il taglio dell'intero ramo o un suo raccorciamento onde evitare che questo oltrepassi il confine.

Al contrario, nel caso delle radici invadenti, è il proprietario invaso che, in qualsiasi tempo, può recidere queste senza preavvisare il proprietario della pianta.

Il diritto di recidere rami o radici può trovare alcune limitazioni in norme locali (prevalenti sulle norme dettate dal Codice Civile), come ad esempio quelle che sottopongono a tutela gli alberi di certe specie e/o dimensioni o quell'albero in particolare, in quanto la recisione di parte della pianta potrebbe comportare un danno per l'albero stesso per l'ingresso di parassiti o la diminuzione della sua stabilità.

La materia, dal punto di vista giuridico, è abbastanza confusa, anche se un punto è fermo e consolidato: il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo su quello confinante non può essere acquisto per usucapione poiché l'art. 896 del c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami sono protesi di costringere il vicino a tagliarli in qualunque momento (Cass. Civ., Sez. II, 27.03.2002, n. 4361).